Allegato "4" – Modifiche al "Regolamento del Consiglio Comunale"

Articolo attuale con indicazione del testo che viene eliminato	**Articolo modificato**
ART.17 Composizioni delle commissioni consiliari permanenti 1. Ciascun consigliere è tenuto a far parte di almeno una commissione permanente, a eccezione del presidente del consiglio comunale. 2. Ciascuna commissione permanente è composta da 1/4 (arrotondato all'intero superiore) dei consiglieri assegnati secondo un criterio proporzionale da applicarsi globalmente su tutte le commissioni permanenti, in modo da assicurare in ogni commissione il mantenimento del rapporto numerico tra maggioranza e minoranza consiliari e successivamente, all'interno di tali schieramenti, in proporzione alla consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare. Nel caso in cui non fosse possibile, per qualsiasi motivo, assicurare nella Commissione il mantenimento del rapporto numerico tra maggioranza e minoranza consiliare, il numero dei componenti sarà aumentato fino al ripristino del rapporto stesso. 3. In caso di dimissioni, presentate per iscritto al presidente del consiglio, il commissario rimane in carica sino a che il consiglio comunale non ne abbia preso atto con propria deliberazione di sostituzione entro la prima seduta utile. 4. Un consigliere, per ogni gruppo che non sia rappresentato in commissione, può partecipare ai lavori della stessa con diritto di parola ma non di voto. 5. Ciascun componente la commissione può delegare un consigliere a partecipare alle riunioni in sua vece. Il consigliere delegato concorre a formare il quorum strutturale e funzionale dell'organismo collegiale. 6. Alle commissioni possono partecipare con diritto di parola ma non di voto ~~i presidenti dei consigli territoriali di partecipazione o i vice presidenti o in caso di assenza di entrambi un loro delegato e~~ i presidenti delle consulte comunali o loro delegati. 7. Può inoltre partecipare ai lavori delle commissioni con diritto di parola ma non di voto un solo uditore in rappresentanza dei gruppi non presenti nella commissione. 8. I capigruppo consiliari delle formazioni politiche che non sono rappresentate in seno alle commissioni consiliari permanenti fanno parte dei suddetti organismi collegiali istruttori con le modalità previste dal vigente statuto.	**ART.17 Composizioni delle commissioni consiliari permanenti** 1. Ciascun consigliere è tenuto a far parte di almeno una commissione permanente, a eccezione del presidente del consiglio comunale. 2. Ciascuna commissione permanente è composta da 1/4 (arrotondato all'intero superiore) dei consiglieri assegnati secondo un criterio proporzionale da applicarsi globalmente su tutte le commissioni permanenti, in modo da assicurare in ogni commissione il mantenimento del rapporto numerico tra maggioranza e minoranza consiliari e successivamente, all'interno di tali schieramenti, in proporzione alla consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare. Nel caso in cui non fosse possibile, per qualsiasi motivo, assicurare nella Commissione il mantenimento del rapporto numerico tra maggioranza e minoranza consiliare, il numero dei componenti sarà aumentato fino al ripristino del rapporto stesso. 3. In caso di dimissioni, presentate per iscritto al presidente del consiglio, il commissario rimane in carica sino a che il consiglio comunale non ne abbia preso atto con propria deliberazione di sostituzione entro la prima seduta utile. 4. Un consigliere, per ogni gruppo che non sia rappresentato in commissione, può partecipare ai lavori della stessa con diritto di parola ma non di voto. 5. Ciascun componente la commissione può delegare un consigliere a partecipare alle riunioni in sua vece. Il consigliere delegato concorre a formare il quorum strutturale e funzionale dell'organismo collegiale. 6. Alle commissioni possono partecipare con diritto di parola ma non di voto i presidenti delle consulte comunali o loro delegati. 7. Può inoltre partecipare ai lavori delle commissioni con diritto di parola ma non di voto un solo uditore in rappresentanza dei gruppi non presenti nella commissione. 8. I capigruppo consiliari delle formazioni politiche che non sono rappresentate in seno alle commissioni consiliari permanenti fanno parte dei suddetti organismi collegiali istruttori con le modalità previste dal vigente statuto.